



STATUTO

Versione ratificata dall'Assemblea 7.11.2015

Art. 1

1. Sotto il nome di Gruppo di studio e d'informazione "Coscienza Svizzera" è costituita un'associazione secondo gli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
2. La sua sede è a Bellinzona.
3. L'associazione raggruppa persone disposte ad impegnarsi con lealtà, disinteresse e dedizione per la collettività.

Art. 2

1. Lo scopo dell'associazione è di rafforzare i principi di democrazia e di federalismo, contribuendo alla difesa ed al promovimento delle diverse identità, lingue e culture presenti nel Paese, e di tener vivo il senso civico svizzero e la sensibilità verso le sfide di una Svizzera in cammino e aperta nella globalità.
2. Essa organizza in particolare conferenze, dibattiti pubblici, seminari e giornate di studio. Pubblica quaderni e saggi di approfondimento su questioni di attualità politica, culturale, economica e sociale. Collabora con altre associazioni sul piano cantonale nazionale e internazionale.
3. L'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 3

L'associazione agisce nel rispetto delle diverse opinioni politiche e religiose dei suoi membri.

Art. 4

1. Possono essere soci i cittadini svizzeri, i residenti e coloro che hanno stretti rapporti con la Svizzera.
2. La domanda d'ammissione dev'essere presentata al Comitato e può essere fatta in qualsiasi tempo.

Art. 5

La qualità di socio si perde

1. Con la fine dell'anno civile, in seguito a dimissioni, da presentare per iscritto almeno sei mesi prima.
2. Immediatamente, in seguito a espulsione.

Art. 6

Un socio può essere espulso dall'associazione per motivi gravi.

Art. 7

1. I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale.
2. Essi non hanno responsabilità alcuna per i debiti dell'associazione.

Art. 8

1. L'associazione si procura mezzi finanziari
 - a) Mediante prelevamento tra i soci di una tassa annua secondo le decisioni dell'assemblea;
 - b) Mediante i sussidi o le donazioni di enti pubblici o di privati, nella misura in cui gli stessi non possano compromettere l'indipendenza o gli scopi dell'associazione;
2. Se la situazione finanziaria dell'associazione è soddisfacente, l'assemblea può decidere di non prelevare nessuna tassa, in deroga a quanto dispone il primo capoverso, lett. a) del presente articolo.

Art. 9

1. Gli organi dell'associazione sono
 - a) L'assemblea dei soci;
 - b) Il comitato direttivo.
2. La revisione dei conti è fatta ogni anno da due revisori scelti dall'assemblea in seno all'associazione o fuori.

Art. 10

1. Sono di competenza dell'assemblea dei soci:
 - a) L'adozione o la modificazione degli statuti;
 - b) La nomina ogni quattro anni del presidente, dei membri del comitato e dei revisori dei conti;
 - c) La revoca degli stessi tramite la convocazione di un'assemblea straordinaria;
 - d) L'approvazione dell'attività sociale e dei conti di ogni anno.
2. Tranne nel caso in cui alle lett. b) e c) del capoverso precedente, l'assemblea decide sentito l'avviso del comitato.

Art. 11

1. L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, alla sede o in altro luogo scelto dal comitato, entro i sei mesi che seguono la chiusura di un esercizio annuo.
2. Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta almeno un quinto dei soci ne fanno domanda scritta al comitato.
3. L'assemblea è convocata dal comitato.
4. L'assemblea dei soci può venire sostituita, a giudizio del comitato, da una votazione per circolazione degli atti, con la quale i soci decidono a maggioranza semplice su proposta del comitato.

Art. 12

1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e, al minimo, di sei membri.
2. Esso elegge nel proprio seno uno o più vicepresidenti, un segretario, un tesoriere e un archivista.
3. Il Presidente o un vicepresidente debbono essere rappresentanti del Grigioni italiano.
4. Il segretario può farsi coadiuvare da persone scelte, con il consenso del comitato, fuori dell'associazione.

Art. 13

Sono di competenza del comitato direttivo:

- a) L'ammissione e l'espulsione dei soci;
- b) Eseguire le decisioni assembleari e dirigere l'attività dell'associazione nello spirito degli statuti;

- c) Preparare le trattande da discutere nell'assemblea;
- d) Proporre all'assemblea il prelevamento delle quote sociali rispettivamente la loro entità.
- e) Presentare ogni anno all'assemblea, una relazione sull'attività sociale e la gestione finanziaria;
- f) Prendere ogni altra decisione sugli oggetti che non siano, per legge o secondo i presenti statuti, di competenza dell'assemblea.

Art. 14

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale viene riversato a favore di un'associazione che persegue scopi analoghi.

Art. 15


1. Per quanto non sia disposto dai presenti statuti, valgono le norme degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
2. I presenti statuti, approvati dall'assemblea il 7 novembre 2015 abrogano e sostituiscono quelli del 27 gennaio 1965 e le revisioni successive.

Il Presidente



Remigio Ratti

Il vice Presidente



Luigi Corfu

Bellinzona, 7 novembre 2015

* Le denominazioni utilizzate nello statuto si intendono al maschile e al femminile.